

# **Procedura di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica - Whistleblowing**

## **1. Premesse**

1.1 Il whistleblowing rappresenta il sistema di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali e dell'UE lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità della Pubblica Amministrazione.

1.2 Il whistleblowing è stato introdotto in Italia a fine 2017 con una legislazione specifica, la legge n. 179. La legge n.179/2017 è stata successivamente sostituita dal Decreto Legislativo n. 24/2023 con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato (cd. direttiva whistleblowing). L'ANAC, a seguito della riforma, ha approvato con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 nuove linee guida, sostitutive di quelle adottate con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021, le quali sono volte a fornire indicazioni per la presentazione ad ANAC delle segnalazioni esterne e per la relativa gestione e forniscono inoltre indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni.

1.3 Il presente atto contiene la disciplina della nuova procedura di gestione delle segnalazioni.

## **2. Riferimenti normativi**

2.1 Il presente atto è adottato ai sensi e per gli effetti delle seguenti disposizioni:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione* e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 *Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*;
- Delibera ANAC 12 luglio 2023, n. 311 *Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la segnalazione e gestione delle segnalazioni esterne*;
- REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*.

## **3. Definizioni**

3.1 Ai fini della presente procedura si intende per:

- **Violazioni:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica e che consistono in violazioni di disposizioni normative nazionali ed europee (illeciti amministrativi, contabili, civili, penali) come meglio dettagliate all'art. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
- **Segnalazione:** la comunicazione di informazioni sulle violazioni presentate secondo la prevista procedura;
- **Whistleblower o Segnalante:** persona che segnala violazioni di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo;

- **Facilitatore:** persona fisica che assiste il soggetto segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **Persona coinvolta:** persona menzionata nella segnalazione come persona alla quale è attribuita la violazione o come persona comunque implicata nella segnalazione;
- **RPCT:** Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

#### **4. Soggetti che possono effettuare una segnalazione**

4.1 I soggetti che possono effettuare una segnalazione, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 24/2023, e ai quali è riconosciuta protezione, anche da ritorsioni, secondo le tutele previste dalla disciplina whistleblowing sono i seguenti:

- dipendenti dell'Unione Valdera, sia a tempo determinato che indeterminato, anche se in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe;
- dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe presso l'Unione Valdera;
- i dipendenti di enti pubblici economici e degli enti di diritto privato nei cui confronti l'Unione Valdera esercita il controllo ex art. 2359 c.c., dipendenti delle società in house, degli organismi di diritto pubblico, dei concessionari di pubblico servizio dell'Unione Valdera, nonché i lavoratori e i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere a favore dell'Unione Valdera, nel caso di segnalazioni di illeciti o irregolarità riguardanti l'Amministrazione;
- lavoratori autonomi (quest'ultimi intesi come coloro che siano titolari di un rapporto di lavoro: a) previsto dal capo I della l. n. 81/2017; b) parasubordinato; c) attuato mediante collaborazioni organizzate ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 81/2015), collaboratori, liberi professionisti, consulenti, volontari e tirocinanti (retribuiti e non retribuiti), che svolgono o prestano la propria attività presso l'Unione Valdera;
- persone con funzioni amministrative, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l'Unione Valdera (es. componenti del nucleo di valutazione, revisore dei conti etc.);
- dipendenti in periodo di prova;
- azionisti da intendersi come le persone fisiche che detengono azioni in una delle società dell'Unione Valdera, ove assumano veste societaria;
- soggetti per i quali il rapporto giuridico con l'Unione Valdera:
  - non è ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  - è già cessato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto giuridico.

#### **5. Oggetto della segnalazione**

5.1 Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo (si intendono i fatti appresi relativi all'ufficio di appartenenza, nonché le notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo causale).

5.2 La violazione può riguardare:

- a) il diritto nazionale: illeciti civili; illeciti amministrativi; illeciti penali; illeciti contabili;
- b) il diritto dell'Unione Europea, in particolare:
  - illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.Lgs 24/2023 e tutte le normative nazionali che ne danno attuazione, anche se non espressamente citate nel richiamato allegato

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, comprese le norme in materia di concorrenza e di aiuti di stato e di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 del D.Lgs 24/2023 (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6).

5.3 La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- a) le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- b) le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti.

5.4. È necessario che la segnalazione sia quanto più possibile circostanziata al fine di consentire l'accertamento dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni negli enti nonché da parte di ANAC. In particolare è necessario risultino chiare le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; la descrizione del fatto; le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. È utile anche allegare documenti.

5.5 Non rientrano nella disciplina whistleblowing:

- le mere irregolarità, salvo se trattasi di elementi concreti, tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste;
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante, che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro;
- le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nella Parte II dell'Allegato al D.Lgs 24/2023 (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente) ovvero da atti nazionali di attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella Parte II dell'Allegato alla Direttiva (UE) n. 2019/1937, seppure non indicati nella Parte II dell'Allegato al D.Lgs 24/2023;
- le violazioni in materia di sicurezza nazionale, disciplina non ricompresa nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/1937;
- le notizie palesemente prive di fondamento, informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché quelle acquisite sulla sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.

5.6 I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive.

## 6. Canali di segnalazione previsti dalla vigente disciplina

6.1 Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso quattro diversi canali:

- **interno**: la gestione della segnalazione è effettuata all'interno dell'Ente;
- **esterno**: la gestione della segnalazione è demandata all'ANAC;
- **divulgazione pubblica**: da attivare solo in caso di specifiche circostanze;
- **denuncia all'Autorità giudiziaria**: riguardo ai soli fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

I canali di segnalazione non sono alternativi ma progressivi.

6.2 Il canale interno deve essere attivato per primo.

6.3 La segnalazione esterna presso ANAC è praticabile solo se non è stato possibile effettuare una segnalazione interna o se questa non ha avuto esito, ricorrendo le seguenti circostanze:

- il canale interno obbligatorio non è attivo, oppure, pur essendo attivo, non risulta conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;

- la persona ha già effettuato una segnalazione interna ma questa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure questa potrebbe esporlo a rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

6.4 La divulgazione pubblica può essere effettuata solo dopo aver praticato una segnalazione interna o esterna senza esito, ricorrendo le seguenti circostanze:

- una segnalazione è risultata priva di riscontro sia internamente, sia presso ANAC;
- sussiste fondato motivo di ritenere, sulla base di circostanze concrete e non di semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- vi sono fondati motivi di ritenere che le segnalazioni interna ed esterna possano comportare il rischio di ritorsioni oppure possano non avere efficace seguito.

6.5 È fatta salva la possibilità ai soggetti tutelati di rivolgersi all’Autorità giudiziaria per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

## 7. Segnalazione interna

7.1 La segnalazione interna è ricevuta e gestita dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Unione Valdera, che può essere supportato e coadiuvato da personale dell’ente, dedicato anche in via non esclusiva, appositamente nominato dallo stesso RPCT.

7.2 La segnalazione interna può essere:

- in forma scritta, in modalità informatica (piattaforma online);
- in forma scritta, in modalità cartacea;
- in forma orale.

7.3 I dati della segnalazione possono essere conosciuti soltanto dal RPCT e dal personale che lo supporta e coadiuva nell’attività di gestione delle segnalazioni. RPCT e personale di supporto sono autorizzati al trattamento dei dati.

7.4 Il personale di supporto è individuato con provvedimento del RPCT ed ha il compito di coadiuvarlo nell’istruttoria della segnalazione. Il personale di supporto opera seguendo le indicazioni del RPCT, che lo coordina.

## 8. Procedura di segnalazione interna scritta, in modalità informatica

8.1 Per quanto riguarda la segnalazione scritta, in modalità informatica, l’Unione Valdera si avvale della piattaforma online fornita da *Trasparenza International Italia e Whistleblowing Solutions Impresa Sociale* attraverso il progetto *Whistleblowing PA*. I servizi sono offerti sul sito web [www.whistleblowing.it](http://www.whistleblowing.it).

8.2 L’accesso alla piattaforma avviene mediante apposito link pubblicato sul sito web istituzionale dell’Unione Valdera.

8.3 Sulla piattaforma è presente un questionario che guida il segnalante nel percorso di segnalazione; è inoltre possibile allegare documenti. Al termine della segnalazione, viene rilasciato un codice univoco di 16 cifre con il quale il segnalante può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, rispondendo a richieste di chiarimento e fornendo nuove informazioni. Tutte le informazioni contenute nella piattaforma sono crittografate.

8.4 Al termine del percorso di segnalazione la piattaforma genera un codice di ricevuta a conferma che la segnalazione è stata consegnata e presa in carico dal RPCT.

8.5 **Entro 7 giorni**, il RPCT conferma alla persona segnalante la presa in carico della segnalazione e la invita a monitorare la segnalazione sulla piattaforma per rispondere a eventuali richieste di chiarimento o approfondimento.

8.6 Il RPCT, eventualmente coadiuvato dal personale di supporto, una volta vagliata l'ammissibilità della segnalazione, avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

8.7 **Entro 3 mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, il RPCT fornisce un riscontro alla persona segnalante rispetto all'azione intrapresa per valutare la sussistenza dei fatti, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

8.8 Il riscontro fornito nel termine di 3 mesi può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini. Il riscontro, da rendersi nel termine di tre mesi, può anche essere meramente interlocutorio, in quanto possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati alla persona segnalante.

8.9 È prevista la possibilità per il segnalante di non fornire i propri dati identificativi. Le segnalazioni anonime sono processate soltanto se adeguatamente circostanziate e comunque considerate e trattate come segnalazioni ordinarie, fermo restando che, nel caso in cui la persona segnalante sia stata successivamente identificata ed abbia subito ritorsioni, si applicheranno le misure di protezione previste per il whistleblower.

8.10 Il RPCT è l'unico soggetto abilitato all'accesso alla piattaforma *WhistleblowingPA* con credenziali di autenticazione ad uso esclusivo. Le notifiche della presenza di una segnalazione o dell'aggiornamento di una segnalazione esistente vengono inviate ad una casella e-mail funzionale visibile al RPCT ed all'eventuale personale di supporto.

8.11 In caso di passaggio di incarico da un RPCT ad un altro verrà garantita la modifica delle credenziali di accesso al sistema.

## **9. Procedura di segnalazione interna scritta, in modalità cartacea**

9.1 La segnalazione in modalità cartacea si effettua con la consegna manuale o spedizione di una memoria scritta al RPCT.

9.2 La segnalazione è inserita in due buste chiuse: la prima contenente i dati identificativi del segnalante; la seconda contenente la segnalazione. Entrambe le buste, separate l'una dall'altra, sono inserite in una terza busta chiusa con indicata all'esterno la dicitura "Riservata personale al RPCT".

9.3 La segnalazione, in ogni caso, è protocollata dal RPCT su autonomo registro.

9.4 Il RPCT ed il personale a supporto, dopo una valutazione iniziale, svolgono un'attività di accertamento delle informazioni segnalate.

9.5 Avviso di ricevimento e riscontro della segnalazione sono effettuati nei termini di cui al precedente paragrafo mediante consegna manuale di note scritte al segnalante. Anche in questi casi la protocollazione è effettuata dal RPCT su autonomo registro.

## **10. Procedura di segnalazione interna in forma orale**

10.1 La segnalazione orale è effettuata dal segnalante alla presenza del RPCT, previo appuntamento, anche telefonico, concordato tra le parti. Il RPCT è contattabile ai recapiti indicati sul sito istituzionale dell'ente. Il segnalante e il RPCT fissano direttamente giorno ed orario dell'incontro.

10.2 Della segnalazione orale viene redatto processo verbale sottoscritto dal RPCT e dal segnalante, il quale legge, verifica e segnala eventuali correzioni prima della sottoscrizione. Il verbale è redatto e sottoscritto in duplice originale, uno dei quali è rilasciato al segnalante e sta in luogo dell'avviso di ricevimento della segnalazione. Il verbale è protocollato dal RPCT su autonomo registro.

10.3 Il verbale è custodito dal RPCT ai sensi di legge in modo da garantirne la massima riservatezza e sicurezza.

10.4 Il RPCT ed il personale a supporto, dopo una valutazione iniziale, svolgono un'attività di accertamento delle informazioni segnalate.

10.5 È opportuno ricordare che le segnalazioni in forma orale non offrono la stessa riservatezza tecnologica delle segnalazioni effettuate tramite la piattaforma informatica.

10.6 Nella segnalazione orale il termine di 3 mesi per il riscontro decorre dalla data del verbale. Il riscontro è effettuato in forma orale con verbalizzazione del colloquio, sottoscrizione e conservazione nelle stesse modalità del verbale di segnalazione.

## 11. Segnalazione esterna presso ANAC

11.1 Il canale di segnalazione esterna è attivato presso ANAC e raggiungibile mediante il link <http://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 6 del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

11.2 In merito alle attività svolte da ANAC per i casi di segnalazione esterna si rinvia a quanto disposto dall'art. 8 D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

## 12. Presa in carico delle segnalazioni interne

12.1 All'atto del ricevimento della segnalazione il RPCT provvede ad effettuare un esame preliminare di ammissibilità al fine di verificare la sussistenza delle condizioni soggettive e oggettive previste dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e conseguentemente accordare al segnalante le dovute tutele e protezioni.

12.2 Nel caso il RPCT rilevi un'evidente e manifesta infondatezza, inammissibilità o irricevibilità procede ad **archiviare** la segnalazione senza ritardo. Costituiscono possibili causali di archiviazione, a titolo esemplificativo:

- manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica amministrazione;
- assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- contenuto generico della segnalazione/comunicazione, tale da non consentire nessun approfondimento;
- segnalazioni aventi ad oggetto i medesimi fatti trattati in procedimenti già definiti.

12.3 Nell'ipotesi in cui non ricorra alcun caso di archiviazione, il RPCT provvede a verificare la segnalazione ricevuta, anche procedendo ad acquisire ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie e avendo cura di adottare misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante laddove gli approfondimenti richiedano il necessario coinvolgimento di soggetti terzi. Successivamente procede all'analisi della documentazione e degli elementi ricevuti al fine di deliberare sul *fumus* di quanto rappresentato nella segnalazione (ciò in quanto il RPCT non accerta i fatti, ma svolge un'attività di verifica e di analisi).

12.4 A tal fine il RPCT è legittimato al compimento di tutte le attività che ritenga opportune per la verifica dei fatti riportati nella segnalazione quali, in via esemplificativa:

- avvalersi del supporto di tutti gli uffici dell'Amministrazione, anche acquisendo atti e documenti;
- coinvolgere terze persone tramite audizione e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza;
- avviare un dialogo con il segnalante, richiedendo elementi integrativi, chiarimenti, documenti, informazioni ulteriori. L'interlocuzione con il segnalante avviene attraverso la piattaforma informatica in caso di segnalazione presentata in forma scritta avvalendosi di tale strumento; per questo è opportuno che il segnalante tenga monitorata la propria segnalazione. In caso di segnalazione orale si procede per colloquio di cui è redatto processo verbale;

- in caso di segnalazione informatica il RPCT può in ogni caso chiamare a colloquio il segnalante in merito ai fatti della segnalazione.

12.5 Nel caso in cui la segnalazione a seguito dell'istruttoria-risulti infondata, il RPCT ne dispone l'archiviazione, provvedendo a comunicarne gli esiti e la relativa motivazione alla persona segnalante mediante il sistema informatico (o altro canale utilizzato per la segnalazione ed eventualmente per l'interlocuzione).

12.6 Qualora la segnalazione risulti fondata in tutto o in parte, il RPCT provvede a redigere una relazione contenente le risultanze dell'istruttoria condotta ed i profili di illiceità riscontrati e ad inoltrarla alle Autorità competenti, nonché all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari o al Dirigente responsabile del procedimento disciplinare quando ve ne siano i presupposti. Provvede inoltre a comunicare al segnalante l'inoltro della segnalazione ad altro Ente e/o Ufficio e la relativa motivazione e ad avvisarlo dell'eventualità che la sua identità potrà essere fornita all'Autorità giudiziaria ove questa lo richieda in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 24/2023.

12.7 La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dal RPCT (es. ad altro Dirigente) è trasmessa a quest'ultimo entro 7 giorni dal ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

### **13. Tutela della riservatezza**

13.1 L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, anche indirettamente, tale identità non può essere rivelata, senza il consenso espresso del segnalante stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a gestire le segnalazioni ed espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003. Allo stesso modo è tutelata anche l'identità del facilitatore, delle persone coinvolte (persone alle quali la violazione è attribuita) e delle persone menzionate (persone comunque implicate nella violazione) nella segnalazione, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

13.2 La riservatezza è estesa anche al contenuto della segnalazione ed alla relativa documentazione eventualmente allegata.

13.3 La riservatezza deve essere garantita anche quando la segnalazione pervenga a personale diverso dal RPCT, al quale la segnalazione dovrà essere tempestivamente trasmessa utilizzando, preferibilmente, la procedura informatica ovvero uno degli canali di segnalazione interni previsti dalla presente procedura.

13.4 Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del Codice di Procedura Penale.

13.5 Nell'ambito del procedimento presso la Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

13.6 Nell'ambito del procedimento disciplinare, avviato dall'Unione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare si fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti ad essa. Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In tale ipotesi, è altresì necessaria una previa comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione.

13.7 Analogamente, in tutti i procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne, laddove la rivelazione dell'identità del segnalante e delle informazioni da cui può desumersi anche indirettamente tale identità, sia indispensabile ai fini della difesa della persona coinvolta, per rivelare l'identità del segnalante è necessaria, oltre al consenso espresso, una previa comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione.

13.8 La procedura tutela altresì la riservatezza dei soggetti facilitatori, che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo.

13.9 La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché all'accesso previsto dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

13.10 È possibile anche l'invio di segnalazioni anonime. Il soggetto ricevente può decidere se processarle o meno. In ogni caso, tali segnalazioni vengono trattate secondo gli stessi principi di riservatezza.

## **14. Divieto di ritorsione**

14.1 Le persone che segnalano violazioni di cui siano venute a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo non possono subire alcuna ritorsione.

14.2 Per ritorsione si intende qualsiasi atto, provvedimento, azione o omissione, anche solo tentata o minacciata, diretta o indiretta, collegata o derivante da segnalazione di illeciti effettivi o sospetti, che causi o possa causare un danno ingiusto (danni fisici, psicologici, danni alla reputazione della persona, perdite economiche).

14.3 Le condotte di natura ritorsiva sono esemplificate all'art. 17 comma 4 del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

14.4 Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni previsti dall'art. 17 del D.Lgs n. 24/2023, l'assenza di natura ritorsiva nei confronti del segnalante deve essere provata da colui che li ha posti in essere; salvo prova contraria, dunque, si presume che gli stessi siano conseguenza della segnalazione.

14.5 Le misure di protezione e i divieti di ritorsione previsti per il whistleblower si applicano anche a:

- a) persone dello stesso contesto lavorativo che assistono il segnalante nel processo di segnalazione ("facilitatori"), la cui identità deve essere mantenuta riservata;
- b) persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, che hanno con lui un rapporto abituale e corrente;
- d) persone che hanno effettuato una segnalazione anonima, che sono state successivamente identificate e che hanno subito ritorsioni;
- e) enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora;
- f) enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

14.6 Le misure di protezione previste dalla disciplina whistleblowing si applicano altresì i soggetti che denunciano le violazioni all'autorità giudiziaria, contabile e ad ANAC.

14.7 Si precisa che l'inversione dell'onere della prova non opera nei casi in cui a lamentare una ritorsione sia uno dei soggetti di cui al punto 14.5, lett. a), b), c), e) e f). Dunque, spetterà ai suddetti soggetti fornire la prova di aver subito una ritorsione.

## **15. Segnalazione di misure discriminatorie o ritorsive**

15.1 L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata esclusivamente all'ANAC dall'interessato, secondo le modalità previste da ANAC e disponibili sul sito dell'Autorità. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.



15.2 Nel caso in cui la comunicazione di misure ritorsive pervenga ad un soggetto diverso da ANAC, costui, garantendo la necessaria riservatezza, provvederà a trasmetterla tempestivamente ad ANAC, dandone avviso al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

15.3 Qualora vengano accertate da ANAC misure ritorsive, il responsabile che le ha adottate potrà incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 21 del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

15.4 L'adozione di misure discriminatorie o ritorsive è fonte di responsabilità disciplinare e gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Amministrazione sono nulli.

15.5 L'Amministrazione promuove, a tutela dei segnalanti, un'efficace attività di informazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione delle violazioni, a tutela del pubblico interesse, nell'ambito dei percorsi di formazione sull'etica pubblica e del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti.

## **16. Responsabilità del segnalante - Clausola di rinvio e disposizioni finali**

16.1 Le tutele del segnalante non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile di cui all'art. 16 comma 3 del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

16.2 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 ed alle indicazioni fornite da ANAC.

16.3 La procedura e le disposizioni individuate nel presente atto potranno essere sottoposte a revisione, ove necessario.

## **17. Trattamento dei dati personali**

17.1 Il trattamento dei dati della segnalazione avviene in conformità alla normativa in materia di tutela dei dati personali.

17.2 L'Unione Valdera è Titolare del trattamento ed ha il compito di determinare le finalità e i mezzi da utilizzare a tal fine.

17.3 Autorizzati al trattamento sono esclusivamente il Segretario Generale in qualità di RPCT (Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza) ed il personale che lo coadiuva ai fini della gestione della segnalazione e degli adempimenti conseguenti. Nel corso delle attività di accertamento il soggetto ricevente la segnalazione può condividere con altri dirigenti dell'ente informazioni preventivamente anonimizzate e minimizzate rispetto alle specifiche attività di competenza di questi ultimi.

17.4 Il trattamento dei dati è effettuato sia in relazione a documenti cartacei, sia in relazione a documenti informatici e consiste nell'acquisizione, gestione, conservazione, elaborazione, eventuale trasmissione e distruzione. Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. I dati e le informazioni raccolte saranno, inoltre, strettamente limitati alle finalità della procedura, nel rispetto dei principi di minimizzazione, pertinenza e non eccedenza.

17.5 La conservazione dei dati raccolti avverrà a norma di legge, per il tempo necessario alla trattazione della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

17.6 I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

17.7 La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e ss. L 241/1990, nonché dagli artt. 5 e ss. D.Lgs. 33/2013.

17.8 La normativa europea sulla protezione dei dati personali prevede che, in alcuni casi specifici, la legge nazionale possa limitare la portata degli obblighi del titolare del trattamento e

dei diritti generalmente riconosciuti agli interessati in riferimento ai propri dati personali previsti al Capo III del Regolamento (UE) 2016/679. Come stabilito dall'art. 13 comma 3 del D.lgs. 24/2023, nell'ambito delle segnalazioni è prevista una limitazione dei diritti degli interessati ai sensi dell'art.2-undecies del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196; tale limitazione si applica in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone eventualmente coinvolte/menzionate nella segnalazione stessa. Pertanto, il segnalante può esercitare il diritto di accesso ai propri dati, di rettifica o integrazione, di cancellazione e di limitazione del trattamento con le stesse modalità in cui ha effettuato la segnalazione o rivolgendosi direttamente al RPCT. Il segnalante, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati, nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

L'esercizio dei diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 da parte degli altri soggetti interessati, quali il segnalato o altre persone coinvolte, può essere ritardato, limitato o escluso qualora tale esercizio possa comportare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante come previsto dall' articolo 2-undecies, lett. f) del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in attuazione dell'articolo 23 del Regolamento (UE) 2016/679. In tali casi, tali soggetti possono esercitare i suddetti diritti tramite il Garante per la Protezione dei dati personali con le modalità di cui all'articolo 160 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

17.9 La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall'Unione Valdera avviene anche su server esterno del fornitore della piattaforma informatica; pertanto, ai soli fini della prestazione richiesta, Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. è responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR (Regolamento UE 2016/679).